Confartigianato IMPRESE PIEMONTE

Confartigianato TORINO CITTÀ METROPOLITANA

Impianti termici e risanamento della qualità dell'aria: obblighi e responsabilità degli installatori e manutentori negli scenari attuali e futuri in Piemonte

Torino, giovedì 8 febbraio 2018, Centro Congressi Torino Incontra

La disciplina regionale degli impianti termici nel contesto normativo nazionale: novità in tema di obblighi e sanzioni

Silvia Riva

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

REGIONE PIEMONTE

Situazione impianti sul CIT

per stato impianto

	Attivo	Cancellato	Dismesso	Inattivabile/Sospeso	Totale
TORINO	345.970	758	491	284	**347.503**
CUNEO	125.595	313	193	78	**126.179**
NOVARA	95.515	138	111	54	**95.818**
ALESSANDRIA	89.015	236	442	111	**89.804**
ASTI	60.843	92	234	129	**61.298**
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	56.833	29	24	44	**56.930**
VERCELLI	45.291	119	60	51	**45.521**
BIELLA	44.667	66	49	61	**44.843**
N.D.	22	1			**23**
Totale	**863.751**	**1.752**	**1.604**	**812**	**867.919**

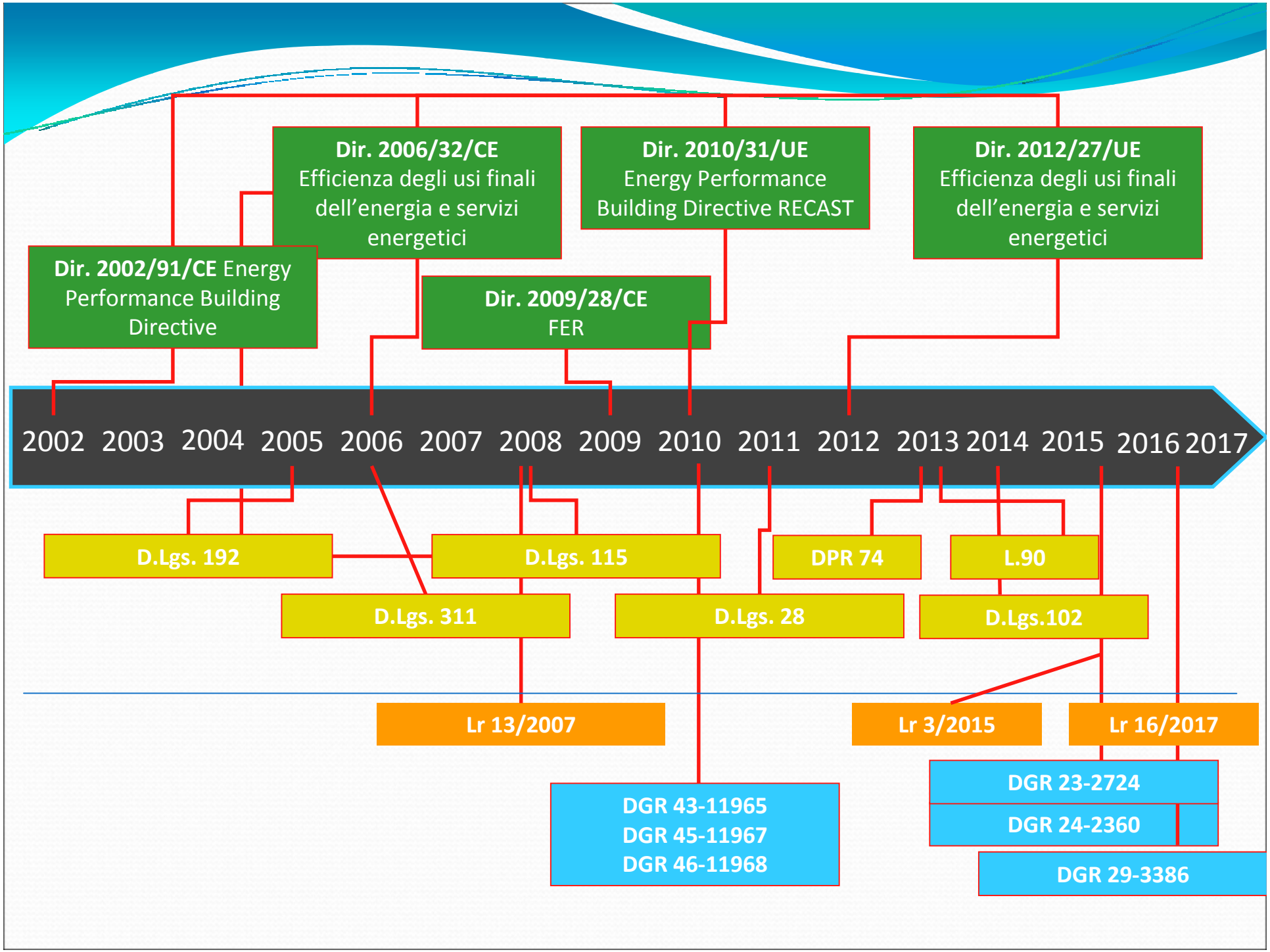
Dir. 2006/32/CE
Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici
Dir. 2010/31/UE
Energy Performance Building Directive RECAST
Dir. 2012/27/UE
Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici
Dir. 2002/91/CE Energy Performance Building Directive
Dir. 2009/28/CE
FER
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
D.Lgs. 192
D.Lgs. 115
DPR 74
L.90
D.Lgs. 311
D.Lgs. 28
D.Lgs.102
Lr 13/2007
Lr 3/2015
Lr 16/2017
DGR 43-11965
DGR 45-11967
DGR 46-11968
DGR 23-2724
DGR 24-2360
DGR 29-3386

- Legislazione Unione europea
  - direttive

- Legislazione Nazionale
  - Leggi e decreti

- Legislazione Regionale
  - Legge regionale e DGR attuative

- Norme tecniche

Quadro Legislativo di riferimento

Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3

"Disposizioni regionali in materia di semplificazione".

Art.39: la Giunta regionale disciplina:

c) le attività di **accertamento ed ispezione** degli impianti termici; **(dgr 23-2724/2015)**

d) il costo dei bollini relativi all'attestazione di prestazione energetica (*rectius*: impianti termici), secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del **Catasto degli Impianti Termici (CIT istituito con dgr 13-381 e 27-514/14);**

l) le modalità secondo le quali i **distributori di combustibile** per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il **31 marzo** di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite; **(dgr 17-1466/2015)**

DPR 74/2013

Art. 1 Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i **criteri generali** in **materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione**, **ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192**, di seguito denominato: "decreto legislativo".

Entrato in vigore il 12 luglio 2013

Definizione di Impianto Termico (l.90/2013)

- *"impianto tecnologico destinato ai **servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti**, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.*

- *Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: **stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante**; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a **5 kW**.*
- *Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".*

soffitto
cassetta o
da controsoffito
A.F.Clima
A.F.Clima

DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

Art. 9 *Ispezioni sugli impianti termici*

- 7. Le **Regioni** e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed **eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati**, assolvono i compiti di cui al presente articolo, **accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici** presenti nel territorio di competenza e, **nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.**

D.G.R. n.13-381 del 6 ottobre 2014

✓ "Disposizioni operative per la costituzione e gestione del **catasto degli impianti termici** in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione **nuovi modelli di libretto di impianto** e di **rapporto di controllo di efficienza energetica**."

DPR 74/2013 - COMPETENZE REGIONI

Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome

- *4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9,* ***provvedono a:***
- **a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'art.9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;**
- b) **predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;**
- c**) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;**
- **d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.**

DAL SIGIT AL CIT

- **il Catasto degli Impianti Termici (CIT)** sostituisce il l Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici (**SIGIT**);

- **15 ottobre 2014**: entrata in vigore dei **nuovi modelli di Libretto di impianto** e di **Rapporto di controllo (REE) della Regione Piemonte;**
- il caricamento dei **modelli F e G**, di cui al d.lgs.192/2005, utilizzati per le manutenzioni nel periodo antecedente al 15 ottobre 2014, era ammesso nel sistema SIGIT **fino al 14 novembre 2014**;
- 15 ottobre - 14 novembre 2014: **periodo di sperimentazione** per il caricamento dei nuovi modelli di libretto di impianto e di controllo di efficienza energetica nel CIT
- **60 giorni per la trasmissione** per via telematica del **rapporto di controllo di efficienza energetica** e dei **dati del libretto di impianto** nel CIT.

SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL SIGIT AL CIT

- ***A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE 2014***
  - **LIBRETTO E RAPPORTI ACCESSIBILI AI CITTADINI**
  - **AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI CIRCA CORSI DI FORMAZIONE E REQUISITI DM 37/2008**

→ gli operatori non si recano più in Camera di Commercio a firmare il disciplinare

- ***A PARTIRE DAL 15 OTTOBRE 2014***
  - **CODICE IMPIANTO E BOLLINO DEMATERIALIZZATI**

→ gli operatori non si recano più in Provincia a ritirare bollini e codici impianto

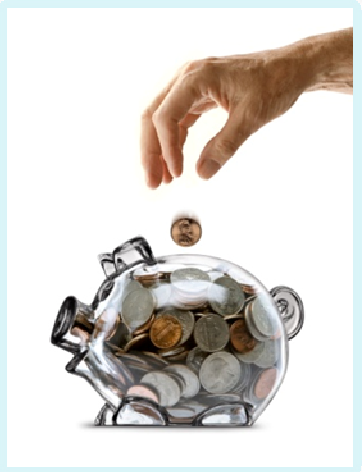

RESPONSABILE DELL' IMPIANTO TERMICO

- **l'occupante**, a qualsiasi titolo, in caso di **singole unità immobiliari residenziali**;
- il **proprietario**, in caso di singole unità immobiliari residenziali **non locate**;
- l'**amministratore**, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il **proprietario o l'amministratore delegato** in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. - Allegato A (Articolo 2) Ulteriori definizioni, punto 42

TERZO RESPONSABILE

La responsabilità dell'impianto termico può essere delegata ad un terzo:

- **L'impresa** che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di **capacità tecnica, economica e organizzativa** **adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti**, è **delegata dal responsabile** ad assumere la **responsabilità** dell'**esercizio,** della **conduzione,** del **controllo,** della **manutenzione** e dell'adozione delle **misure necessarie** al contenimento dei consumi energetici

D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. - Allegato A (Articolo 2) Ulteriori definizioni, punto 52 come modificato, in ultimo, dalla L. 21.02.2014, n. 9

TERZO RESPONSABILE

- **Impianti non conformi** alle disposizioni di legge →

  la delega **NON** può essere rilasciata, **salvo che** nell'atto sia espressamente conferito **l'incarico di procedere alla loro messa a norma**
- Il **delegante** deve **garantire la copertura finanziaria** per gli interventi
- Il **delegato** deve comunicare tempestivamente l'esigenza di effettuare gli interventi per la messa a norma dell'impianto
- Il **Responsabile** o, ove delegato, il **terzo responsabile** **risponde del mancato rispetto delle norme** relative all'impianto termico
- Informa l'autorità competente della delega ricevuta
- La delega non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato
- Atto di assunzione di responsabilità in **forma scritta**

L'AUTORITA' COMPETENTE

- Ai sensi dell'art. 40, c. 1, della l.r. 3/2015 e della l.r. 23/2015, **la d.g.r. n. 23-2724** del 29 dicembre 2015 individua le **Province** e la **Città Metropolitana di Torino** quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

- Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle **province** di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e VCO;
b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
c) ambito 3: Cuneese.

- L'Autorità competente effettua le attività cui con proprio personale o mediante **affidamento del servizio all'ARPA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – PRIMA DELL'ESERCIZIO

- **Autorizzazione alle emissioni e caratteristiche tecniche** (D.Lgs.152/2006)
- **Dichiarazione conformità** (DM 37/2008)
- **Pratica Inail /ex ISPESL** (DM 1/12/1975)
- **Prevenzione incendi** (DPR 151/2011; DM 12/04/96, DM 28/04/2005)
- **Rispetto limiti rendimento** (DPR 74/2013, Piano stralcio – DGR 4/08/2009 n. 46-11968)
- **Rispetto limiti emissivi** (D.Lgs. 152/2006, Piano stralcio – DGR 4/08/2009 n. 46-11968)
- **Installazione corretta** (Norme UNI)

OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE/MANUTENTORE

ALL'ATTO DELL'INSTALLAZIONE

- Rilascio della **Dichiarazione di Conformità**
- Compilazione **on-line** del **Libretto d'impianto**
- Compilazione e rilascio del **primo Rapporto di controllo di efficienza energetica**
- **Prova del Rendimento di combustione**
- **Terzo Responsabile**
- **Autorizzazione all'emissione** in atmosfera di impianti termici civili

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Deve essere rilasciata in 3 copie:

- 1 da dare al committente;
- 1 per il proprio archivio;
- 1 da trasmettere allo sportello unico del Comune nel caso si sia già in possesso del certificato di agibilità; in caso contrario, questa copia deve essere data allo stesso committente allo scopo di richiedere tale certificato.

Il modello di dichiarazione di conformità era stato modificato con il **Decreto 19 maggio 2010**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – DURANTE L'ESERCIZIO

- **DPR 16 aprile 2013, n. 74**

  "Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici"

- **DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 10 febbraio 2014** "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013"

- **D.G.R. 6 Ottobre 2014, n. 13-381**

  "Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica"

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

a. Operazioni di controllo e manutenzione

di cui all'art.7 del DPR 74/2013

b. Controlli di efficienza energetica

c. di cui all'art.8 del DPR 74/2013

PERIODICITÀ DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE

1. Indicazioni dell'**impresa installatrice** dell'impianto;
2. In mancanza: **indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature**, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell'impianto;
3. In mancanza: **norme UNI e CEI** riguardanti l'impianto;

Installatori e manutentori **devono definire e dichiarare esplicitamente con quale frequenza vadano effettuate le operazioni di controllo e manutenzione**

PERIODICITÀ DEL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (REE)

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza Termica[7] (kW)	Cadenza Del Rapporto Di Controllo Di Efficienza Energetica (anni)
Impianti con generatore di calore a fiamma	generatori alimentati a combustibile liquido solido	10<P<100	2
		P≥100	1
	generatori alimentati a gas metano o gpl	10<P<100	4
		P≥100	2
Im pianti con Macchine frigorifere/Pompe di calore	Macchine frigorifere e/o Pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4
		P≥100	2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P≥12	2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4
Impianti cogenerativi	microcogenerazione	Pel<50	4
	Unità cogenerative	Pel≥50	2

Legenda

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

LIBRETTO DI IMPIANTO

“Libretto di Impianto”

(DGR 13-381/2014) integrato con i seguenti campi:

- **i dati catastali** dell’ immobile
- numero **POD** (**Point of delivery**) dell’energia elettrica
- numero **PDR** (**Punto di riconsegna**) del gas naturale
- misura degli **NO_x** (DD del 12 marzo 2014 n.52);

CATASTO IMPIANTI TERMICI

Il CIT consente alle Autorità competenti di **verificare la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico "Raccomandazioni o prescrizioni"**.

In questi casi le Autorità Competenti, **prima di adottare opportuni provvedimenti**, possono effettuare **ispezioni al fine di determinare la reale situazione dell'impianto.**

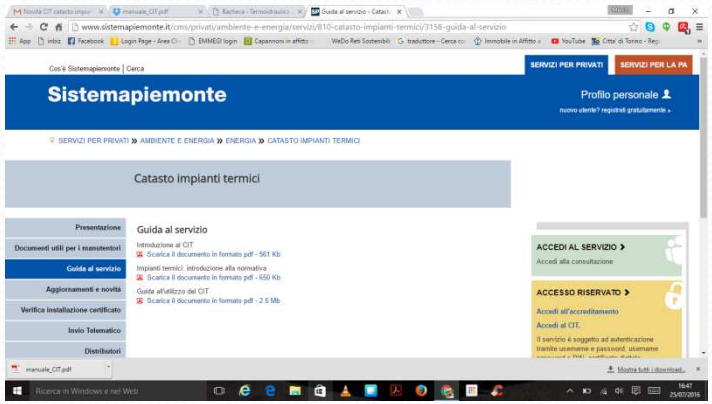

ACCERTAMENTI / ISPEZIONI

DPR 74/2013 art. 9 - *"Ispezioni sugli impianti termici"* – Accertamenti / ispezioni

- l'**accertamento** del rapporto di controllo di efficienza energetica **è ritenuto sostitutivo dell'ispezione** sugli impianti con potenze comprese tra **$10_t/12_f$ kW** e **100kW** (gas o gpl).

- Le autorità provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

ACCERTAMENTI / ISPEZIONI

DPR 74/2013 art. 9 - "Ispezioni sugli impianti termici"

- *L'ispezione comprende:*

  - ***valutazione di efficienza energetica del generatore***
  - ***stima del corretto dimensionamento***
  - ***consulenza sui possibili interventi realizzabili***

I risultati delle ispezioni sono ***allegati al libretto di impianto***

PRIORITA' E PERIODICITÀ DELLE ISPEZIONI

DPR 74/2013 art. 9 - *"Ispezioni sugli impianti termici" :*

a) **mancanza del rapporto di controllo** (REE) o presenza di **elementi di criticità;**

b) generatori (caldo e freddo) con **anzianità superiore a 15 anni**;

c) presenza di generatori a combustibile liquido o solido (Pn >100 kW): ispezioni sul **100 % degli impianti, ogni due anni**;

d) macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul **100% degli impianti, ogni quattro anni**;

e) generatori a gas (Pn >100 kW) e generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul **100% degli impianti, ogni quattro anni**;

f) gli impianti per i quali dai REE (rapporti di controllo dell'efficienza energetica) risulti la **non riconducibilità a rendimenti** superiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto.

LR 3/2015

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
"Disposizioni regionali in materia di semplificazione"

Art. 40. - ***Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni***

Gli **enti locali e ARPA** svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica.

Art. 42. - ***Abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di energia***

La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 è abrogata.

Fino alla entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Giunta … continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:

… **deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968**, in materia di **tutela della qualità dell'aria (piano stralcio**)

DGR 23-2724/2015

DGR 29 dicembre 2015, n. 23-2724 "*Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli artt. 39, c. 1, lett. c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3*"

ARTICOLO 1 - AMBITO DI INTERVENTO E FINALITÀ

ARTICOLO 2 - COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

ARTICOLO 3 - AUTORITÀ COMPETENTI

ARTICOLO 4 - ACCERTAMENTI

ARTICOLO 5 - ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI: GENERALITÀ

ARTICOLO 6 - ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI DOTATI DI BOLLINO VERDE

ARTICOLO 7 - ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI PRIVI DI BOLLINO VERDE

ARTICOLO 8 - VERIFICHE RICHIESTE DALL'UTENTE

ARTICOLO 9 - IMPIANTI TERMICI O GENERATORI DISATTIVATI

ARTICOLO 10 – SANZIONI

ARTICOLO 11 - CAMPAGNA SPERIMENTALE DI ISPEZIONI

APPENDICE A

DGR 23-2724/2015

Articolo 2 - *Coordinamento con le disposizioni ministeriali*

Sono richiamati dalla DGR i seguenti riferimenti normativi:

D.LGS. 192/2005

D.P.R. 74/2013

D.LGS. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

Linee Guida ENEA per l'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

DGR 23-2724/2015

Articolo 10 - *Sanzioni*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle **sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore**, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- ai sensi dell'art. **34**, comma **5**, della **legge 10/1991** ***"Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, comma 1*** **(rendimento inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente)**, ***è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. …"***

DGR 23-2724/2015

- ai sensi dell'art. **15**, comma **5**, del d.lgs. 192/2005 "***Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo*** *che se ne è assunta la responsabilità,* ***qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione*** *secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, è punito con la* ***sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".***

- ai sensi dell'art. **15**, comma **6**, del d.lgs. 192/2005 "*L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,* ***che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (REE)*** *di cui all'art.7, comma 2, è punito con la* ***sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro****. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti".*

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- **1 bis**.

  Il **responsabile** dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico **che non fornisce all'installatore o al manutentore** incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico **tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto**, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **900,00**.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- **1 ter.**

  L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1 bis, **che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato** degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **900,00**.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- **1 quater**.

L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico **che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica** entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **900,00**.

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- **1 quinquies**.

  Il **terzo responsabile** dell'impianto termico che **non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province** competenti previste ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro **100,00** e non superiore ad euro **450,00.**

Art.41 della l.r. 3/2015, come modificato dalla l.r.16/2017

- **2 bis.**

  Ai **distributori** di combustibile per gli impianti termici degli edifici **che non osservano l'obbligo di invio**, entro il **31 marzo** di ogni anno, dei dati previsti dall' articolo 9, comma 3, del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.) da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e dall' articolo 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 , è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **1.000,00** a euro **6.000,00**.

Altre sanzioni

- ***Nell'ambito delle attività di ispezione degli impianti termici (art. 16, comma 22, d.lgs. 102/2014) sono svolti gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 del d.lgs. 102/2014 e s.m.i.***

Altre sanzioni

- Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.

La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una *relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato* risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. (art. 16, comma 6, d.lgs. 102/2014 e s.m.i.).

Altre sanzioni

- Nei casi di cui all'art. 9, comma 5, lettera c), il proprietario dell'unita' immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.

  La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.

  (art. 16, comma 7, d.lgs. 102/2014 e s.m.i.).

Altre sanzioni (ripartizione spese)

- Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

  (art.16, comma 8, d.lgs. 102/2014 e s.m.i.).

Grazie per l'attenzione

Silvia Riva
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
Settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE